

## **COMUNE DI VILLAR PEROSA**

# Piazza della Libertà n. 1 CAP 10069 – CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Registro Generale n. 526

**DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: AREA TECNICA** 

N. 275 del 26/09/2025

Il Responsabile del Servizio: FENOGLIO Silvia

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CIMITERIALI VARI IN SOSTITUZIONE DEL NECROFORO COMUNALE – C.S.P. COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI - CIG: B85A49D5E7

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

**Visti** e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

**Visto** il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 29/11/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2025/2027;

**Premesso** che con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 in data 07.01.2025 sono stati assegnati ai Responsabili dei Servizi, individuati ai sensi del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, i mezzi finanziari e gli obiettivi relativi all'esercizio finanziario 2025;

**Richiamato** il Decreto di nomina di P.O. n. 2 del 3/02/2025 con il quale si nomina l'Arch. Fenoglio Silvia a posizione organizzativa dell'Area Tecnica;

Considerato necessario provvedere all'affidamento ad una ditta specializzata per lo svolgimento dei servizi cimiteriali in sostituzione temporanea del necroforo comunale, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico essenziale;

**Dato atto** che da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023;

#### Visti-

- l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 96/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 euro, Iva esclusa;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;

**Dato atto** che si è provveduto ad acquisire la disponibilità per l'esecuzione di quanto in oggetto da parte della Cooperativa Servizi Piemontesi con sede legale in Via Roberto Incerti, 16 a Pinerolo (TO) − P.I.V.A: 07007590016, la quale ha fatto pervenire al protocollo comunale n. 8767 del 15.09.2025, un preventivo di spesa pari a € 500,00 oltre IVA 22% e per un totale di € 610,00;

**Considerato** che è stata appurata la congruità del prezzo praticato dalla Cooperativa Servizi Piemontesi con sede legale in Via Roberto Incerti, 16 a Pinerolo (TO) – P.I.V.A: 07007590016, in quanto la medesima è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato e che ai fini del servizio non risulta vantaggioso sostituire l'operatore in essere;

**Dato atto** che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC prot. INPS\_47307634 richiesto in data 08.09.2025 valido fino al 06.01.2026, ha comunicato che la Cooperativa Servizi Piemontesi con sede legale in Via Roberto Incerti, 16 a Pinerolo (TO) – P.I.V.A: 07007590016, risulta regolare ai fini del DURC;

#### Preso atto che:

 in conformità agli accertamenti svolti, il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs. n. 36/2023;  il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

Dato atto che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore a 140.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di affidamento di servizio;
- l'oggetto del contratto sono i servizi cimiteriali vari in sostituzione temporanea del necroforo comunale;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- il CIG relativo all'affidamento è: B85A49D5E7;

**Richiamata** la determina di presa d'atto del Responsabile del Servio, la quale determinava: "... di dare atto che la Cooperativa Servizi Piemontesi con sede legale in Via R. Incerti n. 16 a

Pinerolo (TO), si è resa disponibile allo svolgimento dei servizi cimiteriali..."

**Appurato** che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto:

• non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

**Visto** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 36/2023;

**Visto** il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

**Visto** l'art. 6 bis, della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, c. 41, della Legge L. 190/2012, che recita: "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.";

**Dato atto** che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

### **DETERMINA**

Per le motivazioni citate in premesse che qui si intendono integralmente richiamate;

Di affidare alla Cooperativa Servizi Piemontesi con sede legale in Via Roberto Incerti, 16 a Pinerolo (TO) – P.I.V.A: 07007590016, l'incarico per l'esecuzione di servizi cimiteriali vari in sostituzione temporanea del necroforo comunale, verso il corrispettivo di € 500,00 oltre IVA 22% come da preventivo pervenuto al protocollo comunale n. 8767 del 15.09.2025;

Di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario

dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

Di impegnare la spesa complessiva lorda di € 610,00 in quanto si attesta il sorgere dell'obbligazione giuridica perfezionata in capo alla Cooperativa Servizi Piemontesi con sede legale in Via Roberto Incerti, 16 a Pinerolo (TO) – P.I.V.A: 07007590016, con imputazione al codice di Bilancio 12|09|1|103|06.2| (Cap. 1970) del Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2025;

Di dare atto che il RUP è il sottoscritto Responsabile Area Tecnica, Arch. Silvia Fenoglio;

Di dare atto che atto che lo scrivente Responsabile è in assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis, della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1,c. 41, della Legge 190/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FENOGLIO Silvia \*

<sup>\*</sup> Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa